



12/9/2023

# **IL LAVORO SPORTIVO DAL 1 LUGLIO 2023**

## **LA RIFORMA IN SINTESI**

Aggiornato alla data 5/9/2023 con il D.Lgs. N.120 del 29 agosto 2023 ([GU Serie Generale n.206 del 04-09-2023](#))

*(Nelle slide citato come Decreto Correttivo Bis)*

**1 LUGLIO 2023  
DIVENTA OPERATIVO IL DECRETO LEGISLATIVO  
CHE CONFIGURA IL LAVORO SPORTIVO**

**DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36**

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.  
Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo


**Non è entrato subito in vigore ed è stato - come previsto dalla legge – in seguito modificato con un Decreto Correttivo approvato definitivamente dal CdM il 28 settembre 2022**



**DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con la pubblicazione del Decreto Mille Proroghe (Gazzetta Ufficiale n. 303/2022, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) è stato modificato il Decreto Legislativo 36/2021 per la parte relativa al Lavoro Sportivo; nello specifico rinviando dal 1 gennaio 2023 al **1 luglio 2023** l’applicazione degli articoli 25,26,27,28,29,30,32,33,34 35,36,37.



**DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**  
**Capo III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**

Si tratta di un decreto in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e sport, approvato e pubblicato il **22 giugno 2023** in gazzetta ufficiale



IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31/5/2023 PRESENTA IL COSÌ DETTO «CORRETTIVO BIS» CHE VIENE APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL 26/7/2023 E INFINE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL **4/9/2023** COME:

**DECRETO LEGISLATIVO 29 AGOSTO 2023, N. 120**  
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 FEBBRAIO 2021,**  
**NN. 36, 37, 38, 39 E 40. (23G00129)**

## Gli articoli del D.Lgs 36/2021 in materia di Lavoro Sportivo

Articolo 25 – Lavoratore Sportivo

Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici

Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo

Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari

Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti

Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni


Articolo 35 – Trattamento pensionistico

Articolo 36 – Trattamento tributario

Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

DAL 1 /7/2023 NON ESISTE PIU' LA FIGURA DEL  
COLLABORATORE SPORTIVO  
COME DISCIPLINATO DAGLI ART. 67 E 69 DEL T.U.I.R.



NON E' PIU' POSSIBILE EROGARE COMPENSI RIENTRANTI  
NEI «REDDITI DIVERSI»  
CON LA TOTALE ESENZIONE FINO A 10.000,000 €

### NUOVI SCAGLIONI CONTRIBUTIVI

0 – 5000 euro	Reddito esente da IRPEF e INPS
Da 5001 a 15000 euro	Reddito soggetto a contributo INPS
Da 15001 e oltre	Reddito soggetto a contributo INPS e IRPEF

ATTENZIONE: LA ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA - AL FINE DI POTER APPLICARE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI E TASSE INPS ED IRPEF - DEVE RICHIEDERE UNA **RICEVUTA** E UNA **AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO** AL LAVORATORE PER IL CALCOLO DEL SUPERAMENTO DELLA FASCIA DEI 5000 EURO ANNUALI OPPURE DEI 15000 EURO ANNUALI.

## Regime fiscale anno 2023

### *Art 51, 1bis, D.Lgs 36/2021*

- ➔ Per i singoli lavoratori la franchigia ai fini della tassazione IRPEF per i redditi percepiti nell'anno 2023 è pari a complessivi € 15.000,00. Da tenere presente che fino al 30 giugno si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 67/69 del T.U.I.R. - la cui franchigia fiscale è pari a € 10.000,00 - mentre dal 1 luglio si applicano le disposizioni fiscali dell'art. 36 del d.lgs. 36/2021.
- ➔ Per i singoli lavoratori il calcolo della contribuzione INPS parte dal 1 luglio 2023, pertanto le somme erogate dal 1° luglio potranno usufruire ai fini INPS della franchigia di 5.000 €; non rileva l'importo che è stato erogato anteriormente, in regime ex art 67, lett m), T.U.I.R.

## Non c'è recupero contributivo per emolumenti precedenti al 1 luglio 2023

### *Art. 35 comma 8 quarter d. lgs 36/2021*

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del 1 luglio 2023 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo

# DAL 1 /7/2023

## COLLABORAZIONI SPORTIVE NELLA FORMA DI:

- lavoratore subordinato
- lavoratore come collaboratore coordinato e continuativo CO.CO.CO. (senza partita IVA, lavoro autonomo ma redditi assimilati a lavoro dipendente)
- lavoratore professionista (partita iva, redditi di lavoro autonomo)

Queste forme contrattuali si applicano sia nel settore dilettantistico che professionistico qualora il datore di lavoro è un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive 9 associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a.

Art. 25, comma 3-bis.

« Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»

# ART 25 – DEFINIZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO

*Così come modificato dal Decreto Correttivo bis*

E' lavoratore sportivo:



- l'atleta,
- l'allenatore,
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico e
- il direttore di gara

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo** iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.a **o di altro soggetto tesserato.**



- ➔ È lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopra indicati le **mansioni rientranti**, sulla base dei **regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva** delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
- ➔ Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- ➔ **L'elenco delle mansioni** necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, **approvate con decreto dell'Autorità di Governo** delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport.  
Detto elenco include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.  
In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

- ➔ ATTENZIONE, LA LOCUZIONE “OGNI ALTRO TESSERATO”, RAFFORZA IL CONCETTO CHE TUTTE LE FIGURE MENZIONATE DEVONO ESSERE TESSERATE IN MODO CONFORME AL SOGGETTO GIURIDICO “DATORE DI LAVORO”
  
- ➔ LA FORMULAZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO BIS PRECISA PER L’ART. 25 CHE LA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO – CON LE CONNESSE AGEVOLAZIONI CONTRATTUALI, FISCALI E PREVIDENZIALI – DEVE ESSERE RESA A FAVORE DI UN **SOGGETTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO**.
  
- ➔ VENGONO ESCLUSI DALLA CATEGORIA DEI LAVORATORI SPORTIVI I PROFESSIONISTI CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI NELL’AMBITO DI UNA PROFESSIONE LA CUI ABILITAZIONE PROFESSIONALE È RILASCIATA AL DI FUORI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO E PER IL CUI ESERCIZIO DEVONO ESSERE ISCRITTI IN APPOSITI ALBI O ELENCHI TENUTI DAI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI.
  
- ➔ TUTTE LE FIGURE DI LAVORATORI E COLLABORATORI CHE NON RIENTRANO NELL’ELENCAZIONE OPERATA DAL D.LGS. 3672021, E CHE NON RIENTRERANNO NELLE MANSIONI INDIVIDUATE DAGLI ORGANISMI AFFILIANTI, DOVRANNO ESSERE INQUADRATE SECONDO LE ORDINARIE REGOLE DEL LAVORO (NON SPORTIVO).

# ART. 28 CONTRATTO DI LAVORO CO.CO.CO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di **lavoro autonomo**, nella **forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

*«Prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»  
art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile*

# Caratteristiche del lavoro co.co.co sportivo

## Fino a 5.000 euro di compensi nessun onere contributivo e fiscale

- INPS contributo previsto per la parte eccedente 5000 euro, pari al 25% + 2,03% (oneri assistenziali, con questo versamento viene garantita la tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale; disoccupazione) per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie. Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie il contributo è del 24%.
- Il contributo INPS è 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore; l'importo da versare è ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027 (non si riduce il 2,03% di oneri assistenziali). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- I contributi vanno versati alla Gestione Separata dell'INPS.
- IRPEF non prevista fino a 15000 euro di reddito.
- Per la parte di reddito eccedente i 15000 euro si applicano gli scaglioni IRPEF ordinari .
- I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate a cura del committente/sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.
- I rimborsi spesa non concorrono a formare il reddito imponibile.
- Eventuali premi sportivi non concorrono a formare il reddito imponibile.
- Tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP (*art.36 D.Lgs. 36/2021*)
- No assicurazione INAIL ma copertura tramite tesseramento con Organismo affiliante (*ex art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*)
- Obbligo di controllo medico, adempimenti sicurezza e DVR per chi percepisce reddito superiore a 5000 euro

## SCAGLIONI IRPEF APPLICATI DAL CO.CO.CO A PARTIRE DAI 15000 EURO

Fino a 15.000 euro	23 %
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25 %
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43 %

IL GOVERNO STA LAVORANDO  
ALLA RIFORMA  
DEL SISTEMA FISCALE

*Nel lavoro ordinario l'aliquota del 23% si applica subito, dal primo euro guadagnato fino a 15000 euro. Nel lavoro sportivo questa aliquota si applica solo a partire dal superamento di 15000 euro*

## SCAGLIONI IRPEF APPLICATI FINO AL 30 GIUGNO 2023

- Fino a 10.000 euro non erano reddito imponibile IRPEF, nessuna tassazione applicata
- Oltre 10.000 e fino a 20.658,28 euro era operata una **ritenuta** alla fonte a **titolo d'imposta** ai fini IRPEF con aliquota **23%**, maggiorata di addizionale regionale e comunale.
- Oltre 20.658,28 euro era operata una **ritenuta** a titolo di **acconto** del **23%** (pari al primo scaglione dell'IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale.

In sintesi la quota esente da imposizione IRPEF e' stata elevata da 10000 a 15000 euro annuali

# Quali tutele ha un lavoratore in regime co.co.co?

## **TRATTAMENTO PENSIONISTICO:**

si, tramite i contributi versati alla Gestione Separata, si ottiene con il raggiungimento dell'età prevista dalla legge e il calcolo dei contributi effettivamente versati (viene attribuito un anno di contributi ai fine pensionistici in base al riferimento di reddito fissato dall'INPS, esempio per il 2023 si ha un anno di contributi con un reddito pari a 17504 euro).

## **MALATTIA:**

si, viene riconosciuta una indennità dalla Gestione Separata INPS in base ai versamenti contributivi effettuati, sempre rapportati al reddito di riferimento annuale.

## **MATERNITA':**

si, viene riconosciuta una indennità dalla Gestione Separata INPS in base ai versamenti contributivi effettuati, sempre rapportati al reddito di riferimento annuale.

## **DISOCCUPAZIONE:**

si, tramite l'indennità DIS-COLL che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l'occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'INPS (non spetta ai titolari di partita IVA in gestione separata e a chi è titolare di pensione).

## **PERMESSI E FERIE:**

non ci sono permessi e ferie retribuiti, la possibilità di non lavorare è frutto di accordi tra datore di lavoro e lavoratore, in base ad esigenze lavorative e necessità del lavoratore di assentarsi. Questa dinamica è implicita nella autonomia della prestazione orientata al risultato: il lavoratore mette a disposizione le sue competenze e prestazioni non il suo tempo.

# COME REDIGERE UN CONTRATTO CO.CO.CO. SPORTIVO

- ❖ il riferimento alla normativa applicata;
- ❖ i dati fiscali del datore di lavoro e i dati fiscali del collaboratore;
- ❖ la durata del contratto;
- ❖ i termini per il recesso da parte del datore e da parte del lavoratore;
- ❖ la mansione svolta deve rientrare nelle figure previste dall'art 25 del D.Lgs 36/2021 e successive modifiche;
- ❖ il collaboratore opera nell'area del dilettantismo;
- ❖ il datore di lavoro è una associazione o società regolarmente iscritta al RAS (oppure è una FSN o EPS);
- ❖ il collaboratore non è un professionista iscritto ad Albi o con partita IVA per attività sportiva;
- ❖ il collaboratore è un tesserato;
- ❖ se trattasi di tecnico sportivo specificare le discipline e/o sport per il quale offre le sue prestazioni;
- ❖ se trattasi di dipendente pubblico deve avere avuto espressa autorizzazione a collaborare dietro corrispettivo come lavoratore sportivo;
- ❖ la possibilità di ricevere rimborsi spese documentati per attività autorizzate fuori sede;
- ❖ l'espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione;
- ❖ il compenso complessivo e le modalità di pagamento;
- ❖ l'applicazione del regime previdenziale previsto dall'articolo 35, comma 8-ter, D.Lgs. 36/2021 e succ. modifiche;
- ❖ dichiarazione del Collaboratore di avere/non avere già in essere altra copertura previdenziale
- ❖ l'applicazione del regime fiscale previsto del comma 6 bis dell'art.36 del D.Lvo n.16/2021 e succ. modifiche